



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **202**

in data **05/12/2019**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addì **05 - cinque** - del mese **dicembre** alle ore **16:10** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ANA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI REGGIO EMILIA" PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	NO
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	NO
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Vice Segretario Generale: **POMA Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del D.Lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
-
- con deliberazione Giunta Comunale del 26/7/2019 n. 127, è stata approvata la nuova Assegnazione di Responsabilità Procedurale, in base alla recente attribuzione dei Nuovi Incarichi Dirigenziali di inizio mandato, al fine di poter procedere con la gestione finanziaria - Cfr: Provvedimenti del Sindaco acquisiti in atti ai P.G. nn. 135704 e 135946 del 10/07/2019;

Visto che:

1. l'articolo 12 del **D.Lgs n. 1/2018 “Il nuovo Codice della Protezione Civile” - *Funzioni dei Comuni*** ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (che richiama e sostituisce gli art. 6 e 16 della Legge 225/1992; l'art. 108 D.lgs n. 112/1998; l'art. 12 della Legge n. 265/1999; l'art. 24, della Legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; l'art. 1, comma 1, lettera e), del D.L. n. 59/2012, convertito in Legge n. 100/2012; l'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012), cita:
 1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività' di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e' funzione fondamentale dei Comuni.
 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché' in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività' di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, provvedono, con continuità':
 - a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività' di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
 - b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità' di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere

all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalità' di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile (...), e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'**impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale** o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

2. tra le funzioni proprie del Comune previste all'articolo 13, comma 3° dello Statuto comunale (*Consiglio comunale del 26.06.2018 ID 68, pubblicato su BURERT n° 275 del 24/08/2018*), alla lettera bb), cita: "Assicurare, di concerto con le competenti strutture regionali e statali, condizioni di sicurezza di vita e di tutela dalle calamità attraverso il Servizio comunale di protezione civile";
3. nell'ambito degli obiettivi dell'Amministrazione, prefissati per le attività di protezione civile, tra altro, si prevede: "la stesura di convenzioni con le associazioni di volontariato presenti sul territorio di competenza, per le necessità di formazione pubblica sulla protezione civile e per le azioni di pronto intervento in caso di necessità di protezione civile";
4. gli articoli 16, 31, 32 e 33, del sopra richiamato D.Lgs n. 1/2018 "Il nuovo Codice della Protezione Civile", definiscono gli specifici ambiti territoriali di intervento di Protezione Civile, prevedendo e disciplinando la partecipazione dei cittadini alle attività di Protezione Civile, inseriti in organizzazioni di volontariato organizzato ed operante nel settore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117, impiegati in attività complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell'Ente, con i quali, inoltre, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere convenzioni e prevedere il possibile rimborso spese, effettivamente sostenute e documentate - ex all'art. 56 del D.Lgs 117/2017;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 10 settembre 2018, n. 1439 "Indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di protezione civile", i cui allegati, completano il documento stesso con schemi da "personalizzare" e poter essere utilizzati per la gestione delle competenze delle Amministrazioni comunali, tra cui compare, all'Allegato 2.5A il "Modello di Convenzione per la disciplina dei rapporti tra Amministrazione Comunale ed Associazioni di Volontariato per le attività di Protezione civile";

Visto che con atto P.G. n. 135704 del 10.07.2019, il Sindaco ha provveduto all'attribuzione, tra

altri, del nuovo incarico dirigenziale al dott. Stefano Poma, della responsabilità di direzione del Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile, ed in particolare, le funzioni di coordinamento e presidio degli interventi di protezione civile;

Considerato che:

- al fine di attuare gli obiettivi sopra descritti, di promuovere attività complementari e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune nel campo della protezione civile, il Comune di Reggio Emilia si è avvalso, sin dal 2002 e continuativamente fino al 31 dicembre 2017, di convenzioni con le associazioni di volontariato del territorio, regolarmente iscritte alla sezione provinciale dell'Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna;
- il Comune di Reggio Emilia, già da tempo, ha provveduto a stipulare convenzioni con le Associazioni di volontariato, tra cui il “**Gruppo Volontari di Protezione Civile Città del Tricolore O.D.V.**” (Cfr. da ultima Convenzione con P.G. 151650 del 29/11/2018 – Determina Dirigenziale R.U.A.D. n. 1504 del 13 dicembre 2018) ed il “**Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia – G.G.E.V.**” (Cfr. da ultima Convenzione con P.G. 151632 del 29/11/2018 rinnovo – Determina Dirigenziale R.U.A.D. n. 1512 del 13 dicembre 2018 rinnovo), con capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, che hanno dimostrato nel tempo un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse;
- alla data delle sottoscrizioni del rinnovo delle convenzioni sopra citate, era in fase di istruttoria, l'ulteriore convenzione con l'Associazione Nazionale Alpini ANA – Sezione di Reggio Emilia, che già da diversi anni ha operato proficuamente con l'Amministrazione comunale di Reggio Emilia;

Dato atto che:

5. l'Associazione Nazionale Alpini sezione di Reggio Emilia, è iscritta nell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 194/01 e quanto ulteriormente definito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, nonché nell'Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna;
6. l'impegno dell'Associazione ANA in materia di protezione civile, nasce con l'intervento del 1976 nel Friuli devastato dal terremoto, e da allora è stato un crescendo di coinvolgimenti, addestramenti, acquisizioni di materiali, mezzi ed esperienze ma anche molteplici interventi svolti, sia al livello di Dipartimento della Protezione civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, sia nei territori montani per l'antincendio boschivo e nelle opere di prevenzione in cooperazione con Comuni, Province, Comunità Montane e Regioni;
7. l'ANA vanta inoltre una Colonna Mobile Nazionale con alcune specialità, in particolare l'idrogeologico, le Telecomunicazioni ed il logistico. Una struttura operativa come poche, altamente specializzata per fronteggiare emergenze di molteplici tipologie: eventi sismici, ricerche di persone, esondazioni, interventi in ambienti montani, lotta agli incendi, ricerche in acqua, assistenza sanitaria alla popolazione;
8. la suddetta Associazione Nazionale Alpini sezione di Reggio Emilia, già da diversi anni

è partner del Servizio di Protezione Civile comunale nell'attività di supporto e gestione dell'emergenza nell'ambito della stessa protezione civile, in osservanza di quanto disposto al D.Lgs n. 1/2018 "Il nuovo Codice della Protezione Civile", nonché nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall'articolo 2, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge del 6 giugno 2016, n. 106);

Atteso che:

- nello schema di Convenzione all'Associazione in questione, analogamente a quanto contenuto nelle altre vigenti convenzioni, l'Ente Pubblico corrisponderà fino ad un massimo di **Euro 3.000,00** (tremila/00), per ciascun anno di validità della convenzione, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 56, 2° comma del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, che trovano corrispondenza nel **Capitolo 12920** del P.E.G. 2019, denominato "Prestazioni di Servizio per la Protezione Civile", che per gli anni dal 2020 al 2023, verrà iscritto in sede corrispondente al medesimo capitolo di spesa;;
- nello stesso schema è inclusa, inoltre, la concessione in comodato gratuito dei locali di proprietà comunale, in Viale Olimpia al civico 1, ex Polveriera, di proprietà del Comune di Reggio Emilia, già assegnati a vario titolo da diversi anni all'Associazione di volontariato in questione e che, con la presente convenzione, si intende ulteriormente mantenere in concessione per fini istituzionali di protezione civile, dove gli aspetti patrimoniali quantificati sono riferiti alle finalità disciplinate con circolare Prot. Segr. 50/2012 del 04/12/2012 "Direttiva in materia di concessione a terzi di immobili comunali";
- la concessione a titolo gratuito viene riconosciuta nell'ambito delle finalità istituzionali del Comune di Reggio Emilia ed ha durata temporanea, fino alla scadenza della Convenzione in oggetto, con possibilità di proroga o eventuale modifica di sede, fermo restando che tutti i costi di gestione della struttura, ovvero le spese di fornitura energetica elettrica, acqua potabile, smaltimento rifiuti, pulizia, ecc...oltre alla copertura assicurativa per responsabilità civile e danni derivanti da attività di conduzione dell'immobile, dovranno ritenersi a carico del soggetto concessionario;
- il valore di mercato del canone di concessione, dell'immobile suddetto, risulta essere complessivamente di **Euro 6.200,00** annui, come da relazione stima del canone del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, acquisita in atti al P.G. n. 186982 del 18/10/2019, alla presente allegata, che trova corrispondenza nel **Capitolo 3486** del P.E.G. 2019, denominato "Concessione fabbricati e beni di proprietà comunale assegnati al servizio Polizia Municipale ===vegg. cap/u 32310=== " e nel **Capitolo 32310** del P.E.G. 2019, denominato "Contributi per vantaggio economico da concessione spazi e beni di proprietà comunale assegnati al servizio Polizia Municipale ===vegg. Cap/e 3486=== " che per gli anni dal 2020 al 2023, verranno iscritti in sede corrispondente ai medesimi capitoli;

Ritenuto pertanto, conveniente proseguire il rapporto di tale vantaggiosa collaborazione con **ANA - Associazione Nazionale Alpini sezione di Reggio Emilia**", le cui capacità operative, a lungo in premessa esposte, risultano adeguate alle esigenze di pubblico interesse, mediante rapporto convenzionale avente durata quinquennale, dal **1° gennaio 2019** e fino al **31.12.2023**, in osservanza dell'articolo 32 del D.Lgs n. 1/2018 "Il nuovo Codice della Protezione Civile", nonché nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall'articolo 2, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge del 6 giugno 2016, n. 106

legge delega), in attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, con lo schema di testo allegato e sottoscritto dalle parti, da considerare parte integrante del presente atto;

Visti:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 4, 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti ed in particolare, la parte II Concessioni, Locazioni e Compravendite Immobiliari;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile, in ordine al presente provvedimento.

Visto altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dalla Dirigente del Servizio Finanziario.

Vista la competenza della Giunta Comunale, in ordine alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 267/2000.

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e ANA - Associazione Nazionale Alpini sezione di Reggio Emilia, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la Convenzione avrà durata quinquennale, dal 1° gennaio 2019 al 31/12/2023;
3. di dare atto che l'allegato schema di Convenzione possa essere sottoscritto, per il Comune di Reggio Emilia, dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile comunale, che provvederà inoltre con propri successivi atti alla conseguente gestione operativa e contabile, la cui copertura finanziaria trova corrispondenza, per ciascun anno di validità della convenzione, rispettivamente al **Capitolo 12920**, per quanto attiene il rimborso spese e nei **Capitoli 3486 e 32310**, per quanto attiene la concessione in comodato d'uso gratuito della sede, come in narrativa riportato;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, stante l'urgenza di provvedere a rendere efficace la Convenzione in oggetto che regolarizza i rapporti già in atto con la sezione di Reggio Emilia dell'Associazione Nazionale Alpini, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

POMA Dr. Stefano